

Nuova circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia.

(Circolare n. P24930 del 19 novembre 2010 - Delibera del 17 novembre 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 novembre 2010, ha adottato la seguente delibera:

“1. La recente risoluzione del 21 luglio 2009 in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero e l’analoga precedente risoluzione del 12 luglio 2007, nella loro vicendevole integrazione, costituiscono il complesso delle “linee guida” enunciate dal Consiglio superiore della magistratura ed offerte ai dirigenti di quegli uffici nel duplice obiettivo - l’uno funzionale all’altro - della diffusione delle migliori prassi applicative in punto di gestione degli uffici requirenti e della tendenziale omogeneizzazione dei loro moduli organizzativi.

In particolare, la risoluzione da ultimo adottata, in stretta aderenza alle prescrizioni normative discendenti dal decreto legislativo n. 106/2006 e nell’ottica della valorizzazione in chiave funzionale dell’impegno organizzativo dei dirigenti requirenti, ha sintetizzato i contenuti di tale impegno nell’individuazione di tre obiettivi fondamentali, posti a presidio del buon governo degli uffici e, nel contempo, collegati, quanto al loro raggiungimento, alla responsabile azione del Procuratore: 1. *la ragionevole durata del processo*; 2. *il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo*; 3. *l’efficienza nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie*.

La medesima risoluzione ha anche individuato e disciplinato in modo argomentato l’itinerario procedimentale attraverso il quale il progetto organizzativo di ogni singolo ufficio viene canalizzato in un circuito conoscitivo-informativo c.d. interno che ne permette la conoscenza, ai fini indicati dalla legge, al rispettivo Procuratore generale presso la Corte d’appello e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La destinazione finale dei programmi organizzativi degli uffici del pubblico ministero al Consiglio superiore della magistratura ha consentito, poi, di ascrivere all’organo di autogoverno, proprio in quanto tale, il compito di un *vaglio terminale*, configurato nella formula della *presa d’atto*, idonea, da un lato, a conferire il crisma di definitività all’*iter* procedimentale disegnato dal legislatore¹, dall’altro, a consentire al Consiglio un controllo di rispondenza dei progetti alle prescrizioni normative e di effettiva finalizzazione ai tre obiettivi, in vista di quel risultato di omogeneizzazione dei moduli organizzativi direttamente connesso ai principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97 Cost.) e di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Una *presa d’atto* suscettibile di accompagnarsi, in caso di rilevata non corrispondenza “*alle norme dell’ordinamento giudiziario nonché alle indicazioni consiliari relative alla loro applicazione*”, alla formulazione, ad opera del Consiglio, di *rilevi* non vincolanti bensì riconducibili alla fisionomia tipica dell’*invito* rivolto al dirigente ad eventualmente riconsiderare i punti critici.

2. Tanto premesso, deve qui rilevarsi come il decreto legislativo n. 106 del 2006, pur regolando aspetti salienti in punto di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, nulla tuttavia abbia detto a proposito delle direzioni distrettuali antimafia, pur essendo le stesse, com’è noto, articolazioni interne degli uffici di procura di sede distrettuale e dunque entità suscettibili di applicazioni organizzative in linea generale coerenti e armoniche rispetto al più generale ufficio inquirente cui esse appartengono.

¹ In tali termini si esprime, invero, la sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del 27 luglio 1992, laddove precisa che il Consiglio superiore della magistratura è sempre chiamato, in ultima istanza, a determinare l’assetto istituzionale di ciascun complesso di uffici giudiziari e, come tale, è l’organo a cui la Costituzione ha attribuito la competenza a dichiarare *definitivamente*, nell’esercizio dell’attività di *amministrazione della giurisdizione*, la volontà della struttura cui appartiene.

Di seguito all'entrata in vigore dell'art. 70-bis O.g.² ad opera dell'art. 5 della legge 20 gennaio 1992 n. 8, che ha convertito in legge il decreto legge 20 novembre 1991 n. 367, il Consiglio ha adottato la circolare n. 2596 del 13 febbraio 1993, successivamente modificata in qualche punto, con la quale, integrando il dato normativo, ha disciplinato le modalità di formazione delle direzioni distrettuali antimafia e, nell'intento di ascrivere contenuti effettuali alla prescritta celere (“*senza ritardo*”) comunicazione al C.S.M. dei provvedimenti del Procuratore distrettuale in ordine alla composizione e variazione delle direzioni, ne ha delineato un *iter* procedimentale che ancora oggi riserva al Consiglio la prerogativa del controllo della regolarità dei provvedimenti anche con riferimento ai criteri ivi indicati e alle osservazioni presentate; controllo esplicabile nel potere di approvazione o di disapprovazione dell'atto (art. 3, lett. c), con previsione, in quest'ultimo caso, di restituzione del decreto di designazione (o di modificazione), con i verbali della commissione e del *plenum*, al Procuratore della Repubblica che viene così invitato a compiere una nuova valutazione.

Non si tratta di un “*puro e semplice passaggio cartaceo da un ufficio ad un altro*” - chiarisce la relazione illustrativa alla più volte citata circolare del 1993 - bensì del riconoscimento al Consiglio superiore della magistratura di un “*potere-dovere di controllo della legittimità dei provvedimenti di designazione e della corrispondenza di tali provvedimenti ai criteri generali indicati dall'art. 70-bis e, quindi, il potere di approvazione dei medesimi...*”.

Nel caso di contestazione da parte di possibili interessati, la circolare specifica: “*il Consiglio deciderà sulle osservazioni e opererà un controllo in ordine alla legittimità dei provvedimenti di designazione anche con riferimento ai criteri delle ‘specifiche attitudini’ e delle ‘esperienze professionali’ indicate dalla legge*”.

3. Ora, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 106/2006 e l'adozione della duplice risoluzione consiliare del 2007 e del 2009 - fonti da cui discende una risagomatura complessiva dei profili organizzativi degli uffici requirenti - impongono una seria riflessione sulla compatibilità (e dunque sulla sopravvivenza) dell'integrale disposto della circolare del 1993 a proposito dei poteri del Consiglio in ordine ai provvedimenti di tipo organizzativo adottati dal Procuratore di sede distrettuale destinati ad incidere sulla composizione della direzione distrettuale antimafia.

Allo stato delle vigenti fonti consiliari coesistono invero due distinte procedure che disciplinano gli interventi di tipo organizzativo del Procuratore della Repubblica sul proprio ufficio: è la formula della *presa d'atto*, pur con eventuali rilievi, a concludere il vaglio operato dal Consiglio sui progetti organizzativi delle procure; permane formalmente inalterato, ancora oggi, il potere di *approvazione* consiliare degli assetti soggettivi attinenti alle direzioni distrettuali antimafia con possibilità di restituzione del provvedimento al mittente in caso di fondate obiezioni da parte di controinteressati. Un doppio binario, dunque, che inevitabilmente determina la conseguenza di una

² Art. 70-bis (Direzione distrettuale antimafia).

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla sezione.
4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.

delibazione distinta, per forma e contenuto, su aspetti riconducibili ad un contesto sostanzialmente unitario e talvolta (nel caso di procure di sede distrettuale) riguardante il medesimo ufficio.

Al riguardo la settima Commissione ha formulato espresso quesito all'Ufficio Studi del Consiglio il quale, a seguito di una ricognizione degli interventi normativi e regolamentari in funzione ricostruttiva dei compiti e poteri consiliari, ha concluso nel senso di una ritenuta attuale compatibilità tra il potere di *approvazione* sopra richiamato ed il disposto del D.lgs n. 106; una compatibilità - si trae dal responso teorico - che, al di là dell'*unica e non decisiva divergenza da ravvisarsi nel dettato della Circolare del 1993 rispetto alle previsioni contenute nelle Risoluzioni del 2007 e 2009*, si coglie dagli *indubbi e plurimi punti di convergenza* presenti nella duplice fonte regolatrice, i quali consentono di considerare e definire *assolutamente analoghe* le soluzioni in esse adottate quanto a tipologia e modalità del vaglio terminale spettante al Consiglio. Del tutto analoga è infatti la previsione normativa che fa carico al Procuratore della Repubblica di comunicare i provvedimenti organizzativi concernenti la Procura e la D.D.A. al C.S.M.³; l'organo di autogoverno viene motivatamente indicato, in ambedue le fonti, quale recettore finale dei provvedimenti assunti dal Procuratore e titolare di un riscontro terminale attraverso il quale esso esercita i propri poteri d'indirizzo sui dirigenti degli uffici di procura in tutte quelle circostanze in cui siano in gioco *attribuzioni che concorrono ad assicurare il rispetto delle garanzie costituzionali*⁴; immediata esecutività è riconosciuta, inoltre, ad entrambi i provvedimenti in ordine ai quali residua al C.S.M. la sola possibilità di esprimere un parere critico, non vincolante, confinato nell'area semantica di un mero invito rivolto al dirigente a riconsiderare la vicenda organizzativa alla luce dei rilievi critici prospettati dal Consiglio⁵.

V'è però ancora una volta da rimarcare – ed in tal senso è stata la riflessione unanime della Commissione – che il legislatore, nel nuovo conio normativo del 2006, nulla ha detto (né espressamente, né implicitamente) a proposito dell'organizzazione delle D.D.A., conscio peraltro che il settore era, e sarebbe rimasto, governato dal citato art. 70-*bis* O.g. Va poi ugualmente condivisa la tesi secondo cui tale normativa, disciplinando un segmento specifico e circoscritto dell'organizzazione delle D.D.A. – la costituzione e le variazioni soggettive – finisce per costituire una regolamentazione di dettaglio, dai connotati di specialità, e dunque da considerare perfettamente sopravvissuta e concorrente rispetto a quella generale del D.lgs n. 106.

Nel descritto clima di riflessione ha preso corpo così la decisione – in linea con l'espresso monito del Capo dello Stato nella seduta plenaria del 9 giugno 2009, proprio con riferimento all'organizzazione degli uffici requirenti – di effettuare un incontro con i Procuratori distrettuali e con il Procuratore nazionale antimafia (tenutosi il 7 maggio 2010), nel corso del quale si è sviluppato un proficuo dibattito in linea generale orientatosi favorevolmente sui punti oggetto di modifica, pur con la presenza di diverse sensibilità e differenti sottolineature.

L'intento, espresso nelle odierne modifiche, è pertanto quello di operare un'armonizzazione del complessivo sistema requirente, pur nell'obiettivo di riconoscere – e giustamente mantenere – al C.S.M. un potere di verifica specifico e più sensibile nei riguardi dei provvedimenti costitutivi (operazione ormai consumatasi all'indomani dell'entrata in vigore della novella) e variativi delle D.D.A.. Un potere, peraltro, correlato anche alla soluzione dei contrasti che dovessero insorgere tra Procuratore e sostituti in ordine all'ingresso in D.D.A..

³ Nell'un caso, l'art. 1, comma 7, D.lgs n. 106/2006; nel secondo caso, l'art. 70-*bis*, comma 1, O.g.

⁴ Così nel testo della risoluzione CSM del 12 luglio 2007, par. 2.1, a proposito del riconoscimento della titolarità di un potere d'indirizzo del Consiglio superiore della magistratura anche nei confronti dei dirigenti degli uffici requirenti.

⁵ *“In tale ottica, il Consiglio superiore della magistratura verifica che il programma organizzativo sia rispondente alle norme dell'ordinamento giudiziario nonché alle indicazioni consiliari relative alla loro applicazione; in caso negativo, formula i suoi rilievi e li trasmette...al Procuratore per opportuna conoscenza anche ai fini dei possibili interventi di sua competenza...”* (così nel testo della Ris. CSM 21 luglio 2009); *“In caso di mancata approvazione...il Consiglio superiore della magistratura, al quale non pare possa essere riconosciuto un potere di sostituzione, restituisce il decreto di designazione, con i verbali della commissione e del Plenum al Procuratore della Repubblica e lo invita a compiere una nuova valutazione e, quindi, una nuova designazione”* (così nel testo della Circ. CSM n. 2596 del 13 febbraio 1993 e succ. mod.).

Al riguardo, la disciplina di circolare sin qui vigente, che consente la possibilità di avanzare contestazioni da parte degli aspiranti esclusi, trova invero un coerente parallelo con l'analogo procedimento concernente la revoca dell'assegnazione di cui all'art. 2 comma 2 del D.lgs n. 106, sicché appare del tutto opportuno mantenere intatta nell'odierna circolare una procedimentalizzazione del contrasto, curando tuttavia di ridisegnare i poteri d'intervento del C.S.M. sul provvedimento e sulla sua operatività, lasciando al Procuratore ogni decisione in merito ad una possibile sospensione dell'efficacia del suo atto organizzativo.

Quanto, infine, alla tipologia - anche terminologica - dell'atto consiliare conclusivo circa i provvedimenti adottati dal Procuratore, appare opportuno valorizzare i caratteri peculiari dell'organizzazione delle D.D.A., connotati, come detto, da profili di specialità rispetto all'organizzazione generale dell'ufficio di procura.

E' possibile, dunque, prevedere un vaglio terminale specifico ed articolato, in presenza di rilievi critici di fonte consiliare, su una serie di passaggi interlocutori, che lascino comunque libero il Procuratore distrettuale di adeguarsi o meno alle indicazioni prospettate, ferma restando tuttavia la valutabilità da parte del C.S.M. del suo complessivo operato gestionale nei momenti e con i modi prescritti per le periodiche o occasionali valutazioni soggettive di professionalità.

E' apparso corretto, infine, affermare che la peculiarità propria del circuito D.D.A.-D.N.A. non impedisce che dei provvedimenti *ex art. 70-bis O.g.* - al pari dei progetti organizzativi delle procure - sia data comunicazione ai Consigli giudiziari ai soli fini conoscitivi ed in funzione del complessivo vaglio sulle tabelle degli uffici giudicanti. Analoga comunicazione andrà data al Procuratore generale presso la Corte di cassazione cui competono le funzioni di vigilanza *ex art. 6 D.lgs n. 106/2006*.

Ulteriori modifiche al testo della circolare del 1993 attengono poi ad un più specifico orientamento operativo relativamente all'ingresso degli aggiunti in D.D.A. - argomento invocato dai Procuratori distrettuali come meritevole di regolamentazione di massima - mutuandone le tipologie dalle prassi diffuse sul territorio.

Ed ancora si è intervenuti sul testo della circolare nel segno di un doveroso aggiornamento anche terminologico dei requisiti attitudinali ed esperienziali che per legge guidano l'accesso in D.D.A.; si è altresì operata un'altrettanto doverosa armonizzazione della disciplina vigente sulla durata della permanenza in D.D.A. rispetto al contenuto del Regolamento del 13 marzo 2008 ed infine una puntualizzazione della disciplina delle assegnazioni e co-assegnazioni degli affari attribuiti *ex lege* alla cognizione della D.D.A..

Aderendo ad espresse sollecitazioni di numerosi Procuratori distrettuali in sede d'incontro, si è provveduto, infine, ad alleggerire la disciplina delle assegnazioni dei procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 bis cpp a magistrati non facenti parte della D.D.A. nel senso che essa avviene con provvedimento del Procuratore comunicato agli interessati e al C.S.M..

A corredo di tutto quanto illustrato sopra va ricordato che la discussione e la deliberazione assunte dalla Commissione hanno anche tenuto conto, per ovvie ragioni di coerenza, del contenuto delle delibere sul tema in oggetto adottate dal Consiglio fino ad oggi e, in particolar modo, della più composita disciplina contenuta nella circolare sulla organizzazione degli uffici giudicanti e (allora anche) requirenti, per il biennio 2006-2007, n. P-27060 del 19 dicembre 2005.

4. La quantità e qualità delle modifiche introdotte con l'articolato che segue impone la sostituzione integrale della circolare n. 2596 del 13 febbraio 1993 e successive modifiche, con quella seguente.

Art. 1 - Presupposti normativi e disciplina della Direzione distrettuale antimafia

La costituzione, la permanenza, il funzionamento e le variazioni della Direzione distrettuale antimafia, nonché le applicazioni ad essa, anche per singoli procedimenti, sono disciplinati dalla presente circolare, dal Regolamento adottato con delibera del C.S.M. del 13 marzo 2008 e dalle seguenti fonti normative:

- art. 70-*bis* O.g., introdotto dall'art. 5 L. 20 gennaio 1992 n. 8 di conversione del D.L. 20 novembre 1991 n. 367;
- art. 110-*bis* O.g., introdotto dall'art. 11 D.L. 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella L. 20 gennaio 1992 n. 8;
- art. 110-*ter* O.g., introdotto dall'art. 12 D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008 n. 125.

Le applicazioni dei magistrati della D.D.A. e della DNA restano disciplinate anche dalle disposizioni contenute nella circolare 1° agosto 2008 e succ. modifiche.

Art. 2 - Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia

1. La direzione distrettuale antimafia è costituita nell'ambito della procura della Repubblica presso il tribunale della città capoluogo del distretto;
2. il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato nella misura di un quarto dei sostituti in organico presso la procura indicata *sub* 1), salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al numero sopra indicato;
3. i magistrati addetti alla D.D.A. non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale, salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di procura;
4. della Direzione distrettuale antimafia possono fare parte soltanto i sostituti addetti alla procura indicata *sub* 1) che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità;
5. i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di regola non possono essere inseriti nella tabella infradistrettuale, salvo il caso in cui, con adeguata motivazione, risulti che tale inserimento non li sottragga, neanche in parte, ai compiti prioritari di trattazione dei procedimenti di cui all'art. 51 c.p.p.

Art. 3 - Criteri per la designazione dei sostituti

1. Il procuratore della Repubblica, prima di procedere alle designazioni, invita i sostituti addetti all'ufficio a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico.
2. Nell'effettuare le designazioni si tiene conto delle "*specifiche attitudini*" e delle "*esperienze professionali*" dei magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, nonché degli altri magistrati dell'ufficio.

Per "*specifiche attitudini*" s'intende la particolare idoneità ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia, desunta:

- a) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti penali relativi a reati di criminalità organizzata ovvero a materie analoghe;
- b) dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero o giudice, di procedimenti per misure di prevenzione ai sensi della normativa vigente;
- c) dalla partecipazione a corsi di formazione gestiti dal C.S.M. concernenti la criminalità organizzata, le tecniche investigative e gli strumenti d'indagine;
- d) dalla capacità ad operare in gruppi di lavoro;
- e) dalla gestione informatizzata di dati processuali;
- f) dalle esperienze relative a rapporti con autorità investigative e giudiziarie straniere;
- g) dalla trattazione, come giudice, di procedimenti e processi in materia di criminalità organizzata;
- h) dalle pregresse attività professionali extragiudiziarie comunque attinenti alla materia della criminalità organizzata;

- i) dalle pubblicazioni e dai lavori scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, con particolare riferimento alle tecniche investigative e agli strumenti d'indagine;
- j) da ogni altro elemento dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta;

Per “*esperienze professionali*” s’intendono tutte quelle risultanti dai pareri dei Consigli giudiziari, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti in occasione delle valutazioni di professionalità, da fatti specifici conosciuti dal procuratore della Repubblica ed adeguatamente indicati, da provvedimenti del Consiglio Superiore, dalle schede di autorelazione dalle quali si desuma la capacità professionale, la laboriosità, l’impegno e la tempestività nell’espletamento del lavoro, la libertà da condizionamenti o da vincoli che possano limitare l’imparzialità dell’attività giudiziaria, la capacità di direzione della polizia giudiziaria; particolare valore ha il positivo precedente esercizio delle funzioni penali.

3. Il provvedimento di designazione adottato dal procuratore della Repubblica indicherà in motivazione dettagliata i criteri seguiti nell’effettuazione della scelta e la valutazione comparativa tra i candidati.
4. Nel caso in cui le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari, il procuratore procederà d’ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, sceglierà tra gli altri magistrati addetti all’ufficio dandone conto in motivazione.

Art. 4 - Designazione e funzioni dei procuratori aggiunti

1. Negli uffici di procura della Repubblica ove sussiste l’esigenza di articolare la Direzione distrettuale antimafia in unità di lavoro in relazione a particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, possono far parte della stessa, qualora il procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione di cui all’art. 70-*bis*, comma 2, O.g., anche un numero di procuratori aggiunti adeguato a fronteggiare le ricordate esigenze organizzative e processuali con le attribuzioni più avanti indicate. In tal caso gli aggiunti concorrono a comporre la quota percentuale degli addetti alla D.D.A. indicata all’art. 2 *sub* 2).
2. Per la designazione dei procuratori aggiunti, oltre ai criteri indicati all’art. 3, si ha riguardo, in particolare, all’esperienza precedentemente maturata come addetto alla Direzione distrettuale antimafia dell’attuale o di diverso ufficio giudiziario ovvero alla Direzione nazionale antimafia.
3. Al provvedimento di designazione del procuratore della Repubblica si applica la disciplina indicata all’art. 3.
4. Qualora il procuratore della Repubblica trattenga per sé le funzioni di direzione, i procuratori aggiunti, ove designati a far parte della Direzione distrettuale antimafia, svolgono comunque funzioni di collaborazione con quest’ultimo ai fini della direzione e del coordinamento delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la D.D.A. e alle quali sono assegnati.
5. Nello svolgimento delle funzioni di collaborazione loro attribuite i procuratori aggiunti, in particolare, potranno essere delegati dal Procuratore della Repubblica a:
 - a) verificare la puntuale esecuzione, nell’ambito dell’unica o delle più unità di lavoro nelle quali sono inseriti, delle direttive impartite dal procuratore della Repubblica per il coordinamento delle investigazioni e l’impiego della polizia giudiziaria, nonché la completezza e la tempestività dell’informazione reciproca sull’andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a segnalare al procuratore della Repubblica eventuali disfunzioni e inconvenienti per l’adozione degli opportuni provvedimenti organizzativi;
 - b) designare i magistrati che, all’interno dell’unità o delle più unità nelle quali sono inseriti, debbano occuparsi dei procedimenti secondo i criteri generali di

organizzazione dell'ufficio adottati ai sensi del D.lgs n. 106 del 2006 e alla luce delle risoluzioni del C.S.M. del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009;

- c) procedere, sempre secondo i criteri generali di organizzazione dell'ufficio, ad eventuali coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro (o delle loro) unità ed informare il procuratore della Repubblica della eventuale necessità di coassegnazione anche con altri magistrati;
- d) riferire al procuratore della Repubblica sui procedimenti per i quali è previsto che i sostituti assegnatari informino il procuratore aggiunto;
- e) dare, per delega del procuratore della Repubblica, l'assenso e, sempre per delega, apporre il "visto", in conformità ai criteri generali di organizzazione dell'ufficio, sui provvedimenti dei sostituti addetti all'unità (o alle unità) in cui, quali procuratori aggiunti, sono inseriti;
- f) assicurare un'uniformità d'indirizzo nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati addetti all'unità (o alle unità) in cui essi sono inseriti.

Art. 5 - Procedimento

1. Il procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, sia dei sostituti che degli aggiunti, acquisisce il parere del procuratore nazionale antimafia; comunica quindi il decreto ai magistrati addetti all'ufficio di procura e trasmette senza ritardo al C.S.M. il decreto di designazione con gli eventuali allegati ed il parere acquisito.
2. I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli designati o esclusi in caso di designazione d'ufficio, possono proporre osservazioni al procuratore della Repubblica entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del decreto. Se le accoglie, il procuratore della Repubblica adotta i provvedimenti consequenziali, ivi compresa l'acquisizione di nuovo parere del procuratore nazionale antimafia, dando comunicazione del nuovo decreto ai magistrati addetti all'ufficio di procura. Se non le accoglie, trasmette il decreto con gli eventuali allegati e le osservazioni al C.S.M..

In ogni caso il C.S.M., verificata l'esistenza, la ragionevolezza e la congruità della motivazione, delibera sulla "conformità" del decreto alle fonti normative primarie e secondarie relative all'organizzazione e al funzionamento della Direzione distrettuale antimafia.

In caso contrario, il C.S.M. formula *atti di indirizzo* per il corretto raggiungimento degli obiettivi da perseguire, nell'ottica dell'efficienza dell'ufficio. In tal caso il procuratore della Repubblica, previa eventuale sospensione dell'efficacia del decreto, compie una nuova valutazione alla luce degli *atti di indirizzo* formulati dal C.S.M., trasmettendo, senza ritardo, il nuovo decreto al C.S.M..

Il Consiglio, sia in caso di pura e semplice conferma del provvedimento che in caso di adeguamento agli atti di indirizzo, delibera sulla "conformità" del nuovo decreto alle fonti normative e alle discipline consiliari relative all'organizzazione e al funzionamento della Direzione distrettuale antimafia.

Qualora, invece, il procuratore abbia apportato al decreto modifiche adesive, ma non pienamente aderenti agli atti di indirizzo del C.S.M., il Consiglio delibera formulando gli opportuni rilievi.

Ove, infine, il procuratore abbia apportato al decreto modifiche non coerenti con gli atti di indirizzo del Consiglio, il C.S.M. formula, per una sola volta ancora, ulteriori *atti di indirizzo*.

Il procuratore in ogni caso comunica al C.S.M. le sue conclusive determinazioni.

Conformemente a quanto previsto nelle risoluzioni del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009 in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, tutte le deliberazioni consiliari

assumono rilevanza (anche attraverso l'inserimento nel fascicolo personale) ai fini delle valutazioni di professionalità e di idoneità del dirigente in sede di conferma nell'incarico e, nei casi più gravi, sul versante dell'incompatibilità funzionale.

3. Il decreto di designazione adottato dal procuratore della Repubblica è immediatamente efficace, fatta salva l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al punto 2 che precede.
4. I provvedimenti adottati dal Consiglio sono comunicati al procuratore della Repubblica interessato, al procuratore nazionale antimafia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione cui competono i poteri di vigilanza *ex art. 6 D.lgs n. 106 del 2006*.

Art. 6 - Delega

1. Il procuratore della Repubblica è preposto all'attività della Direzione distrettuale antimafia costituita presso il suo ufficio. Egli può delegare le predette funzioni ad un procuratore aggiunto o, per motivate e particolari esigenze, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può essere limitata quanto all'oggetto.
2. Quando ci siano in organico più procuratori aggiunti il procuratore della Repubblica procede ad interpello scegliendo il delegato secondo i criteri indicati agli artt. 3 e 4.
3. Al provvedimento di designazione del delegato, sia esso procuratore aggiunto o sostituto, si applica la disciplina indicata all'art. 3.
4. In caso di osservazioni si applicano le disposizioni indicate all'art. 3.

Art. 7 - Durata della designazione e permanenza massima

1. La designazione del magistrato alla Direzione distrettuale antimafia è effettuata per due anni e può essere rinnovata per ulteriori bienni fino ad un complessivo termine massimo di dieci anni.
2. Nel corso del primo biennio il magistrato non può chiedere di essere assegnato ad altro gruppo di lavoro o incarico nell'ambito dell'ufficio di procura. Il magistrato è tuttavia legittimato, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 194 O.g., a chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario.
3. Dopo cinque designazioni biennali il magistrato, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del D.lgs n. 160 del 2006, è destinato ad altro settore presso l'ufficio di procura al quale appartiene. Non è consentito destinare contemporaneamente ad altri settori più di un terzo dei magistrati addetti alla Direzione distrettuale antimafia; in proposito il procuratore della Repubblica o il magistrato da questi delegato alla direzione adotta ogni accorgimento organizzativo a tal fine opportuno.
4. Il magistrato che alla scadenza del quinto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di procura al quale appartiene può continuare, tuttavia, ad espletare, quale pubblico ministero munito di nuova codelega, fino al completamento ed in ogni caso entro il termine massimo e non prorogabile di un anno, attività di direzione delle indagini in corso riconosciute dal procuratore della Repubblica di eccezionale urgenza e rilevanza per le quali sia stato designato da almeno sei mesi.
5. Ai magistrati della Direzione distrettuale antimafia si applica comunque il disposto dell'art. 19, comma 1, ultima parte, e comma 2 del D.lgs n. 160 del 2006.
6. Il procuratore aggiunto o il sostituto designati alla D.D.A. per i quali sia trascorso il termine massimo di permanenza non possono essere nuovamente designati alla D.D.A. prima del decorso del termine di cinque anni.
7. Ai fini del termine massimo di permanenza di cui all'art. 19 D.lgs n. 160/2006 le funzioni di delegato alla direzione della D.D.A. e quelle di collaboratore alla direzione del procuratore della Repubblica costituiscono incarichi distinti rispetto a quelle di addetto alla Direzione distrettuale antimafia.

Art. 8 - Assegnazione degli affari

1. I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della Direzione distrettuale antimafia, salvo casi eccezionali; in questi ultimi casi il provvedimento è adottato, per uno o più procedimenti, dal procuratore della Repubblica o da un suo delegato con decreto motivato che va comunicato ai magistrati addetti alla D.D.A. ed al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza.
2. Le coassegnazioni di procedimenti a sostituti del medesimo ufficio non facenti parte della Direzione distrettuale antimafia, né ad essa applicati, devono avere riguardo ai collegamenti investigativi o processuali esistenti fra i procedimenti interessati, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie alla trattazione dei medesimi, nonché dell'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro.

Art. 9 - Sostituzione di precedenti circolari

La presente circolare sostituisce la precedente n. 2596 del 13 febbraio 1993 e successive modificazioni, nonché ogni altra direttiva incompatibile con essa”.